

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Bari, sezione Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine omissis dell'anno 2007

**TRA**

**CURATORE FALLIMENTO SAS**

-attore/i-

**CONTRO**

**BANCA**

-convenuto/i-

**FIDEIUSSORE**

-terzo chiamato/i-

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)

All'udienza del 24.2.2016, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione 15 giugno 2007 la curatela fallimentare S.a.s. evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Bari, la Banca in relazione ai rapporti bancari a suo tempo in essere tra le parti, chiedendo: 1) In accoglimento della domanda proposta contro Banca, in persona del proprio legale rappresentante *protempore*, ed accertata la sussistenza delle condizioni di legge, dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo vigente alle modificazioni introdotte con D.L. 14 marzo 2005, n. 35), i pagamenti eseguiti in favore della Banca (mediante versamenti, accrediti, giroconti, e via dicendo), come analiticamente descritti nella narrativa del presente atto, per un totale di lire 858.685.133, pari a 443.473,87, unitamente a tutte le altre rimesse di natura solutoria effettuate nel periodo che va da maggio 2007 a maggio 2008 sul conto corrente n. omissis intestato alla Società s.a.s. e comunque nell'ambito dei rapporti bancari intrattenuti tra detta Società con la Banca, compresi quelli afferenti ai conti anticipi e sovvenzioni

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 30 maggio 2016, n. 2952*

non regolati in c/c già indicati in narrativa; 2) per l'effetto, condannare la Banca S.p.A., in persona del proprio legale *protempore*, alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento S.A.S., in persona del suo Curatore, dei pagamenti ricevuti, per complessivi € 443.473,87 o per quella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale; 3) condannare la Società convenuta al rimborso delle spese e al pagamento dei diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge, in favore della Curatela attrice.

Si costituiva in giudizio la convenuta, che depositava la comparsa di risposta 22 novembre 2007 e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Società S.r.l., nella sua qualità di fideiussore della S.a.s..

Il G.U. autorizzava detta chiamata in causa, che era espletata con l'atto di citazione 23 gennaio 2008.

Si costituiva a sua volta in giudizio la predetta terza chiamata, che depositava la comparsa di risposta 6 giugno 2008.

Il G.U. disponeva CTU tecnico-contabile, in effetti espletata dal dott. omissis di Bari, che depositava in data 24 luglio 2009 il proprio elaborato peritale.

La procedura attrice e la Banca convenuta raggiungevano poi un accordo, sancito con la scrittura privata 19 novembre 2010, prodotta all'udienza del 2 febbraio 2011, a fronte della quale la seconda ha pagato al Fallimento l'importo di € 100.000,00, convenendo di aver in siffatto modo integralmente regolato le loro rispettive pretese.

Per quanto concerne specificamente la terza chiamata, in forza della specifica clausola n. 7) di tale transazione, la Banca si riservava espressamente la facoltà di proseguire nei confronti della terza chiamata in causa S.r.l. il giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari sotto il numero di R.G. omissis/2007, di richiedere alla predetta terza chiamata la ripetizione di quanto corrisposto alla curatela, e comunque di far valere in tale processo o in tutte le sedi ritenute più opportune tutti i propri diritti ripetitori e/o restitutori nei confronti di S.r.l..

Pertanto la banca concludeva: condannare la terza chiamata S.r.l. a tenere indenne e a rimborsare alla Banca l'importo di € 100.000,00 da essa pagato al Fallimento attore, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di legge o di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 19 novembre 2010 al saldo, respingendo altresì ogni domanda formulata e formulanda dalla terza chiamata nei confronti della convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Precisate infine dalle parti le rispettive conclusioni, la causa era in tale occasione introitata a sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di garanzia è fondata.

Con fideiussione 14 dicembre 1995, la S.r.l. si è costituita garante a favore di Banca della S.a.s., fino alla concorrenza dell'importo di Lit. 700.000.000 (€ 361.519,83). L'art. 2) di tale atto prevede che *"Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"*; il successivo art. 8) specifica che *"Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate"*.

La S.r.l. eccepisce che non vi è nell'ordinamento un principio generale di reviviscenza delle garanzie personali o reali, quando esse siano prestate da terzi - come nella struttura della fideiussione - in tutte le ipotesi in cui, per la sopravvenuta inesistenza di una causa estintiva, riviva tra le parti l'originario rapporto obbligatorio.

Inoltre, nel caso di specie non sarebbe prevista una espressa clausola di riviviscenza della garanzia fideiussoria che possa derogare a tale principio, clausola che anche ove fosse presente sarebbe di dubbia legittimità stante la sua indubbia natura vessatoria.

In realtà la clausola è stata effettivamente pattuita, come risulta per via documentale, è valida ed alla stessa non va attribuito carattere vessatorio (Cass. 3011 del 2008). Infatti, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ammettono specificamente la possibilità che in caso di revoca dei pagamenti solutori ex art. 67 1. fall. riviva la garanzia personale e la stessa possa essere efficacemente escussa dalla banca.

Né è pertinente il richiamo alla decadenza ex art. 1957 c.c. per mancata azione contro il debitore principale, atteso che la banca ha attivato la garanzia solo a seguito del fatto sopravvenuto dell'azione revocatoria, laddove in precedenza non era tenuta ad alcuna azione verso il debitore principale.

D'altra parte la terza chiamata ha partecipato a gusto giudizio ed è stata messa tempestivamente a parte delle sue vicende.

Né appare di ostacolo alla efficace escussione della garanzia il fatto che la inefficacia del pagamento è frutto di transazione e non di pronuncia del giudice: Cass. 5720 del 2004.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra banca e terza chiamata.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti principali;

*Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 30 maggio 2016, n. 2952*

- 2) accoglie la domanda di garanzia e, per l'effetto, condanna la terza chiamata S.r.l. a tenere indenne e a rimborsare alla Banca l'importo di € 100.000,00 da essa pagato al Fallimento attore oltre agli interessi legali dal pagamento alla curatela fino al soddisfo;
- 3) condanna la S.r.l. alla rifusione delle spese legali in favore della banca, che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP;
- 4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 18/05/2016

Il G.U.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS